

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI PER UN'INIZIATIVA (senza valutazione d'impatto)

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi dei suoi lavori, in modo che possano esprimersi e partecipare efficacemente alle attività di consultazione.

I destinatari sono invitati a esprimersi sul modo in cui la Commissione interpreta il problema e sulle possibili soluzioni e a trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo.

TITOLO DELL'INIZIATIVA	Attuazione del CBAM: norme sulla metodologia per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci CBAM; norme sull'adeguamento dei certificati CBAM per tenere conto dell'assegnazione gratuita di quote EU ETS; norme sulla detrazione del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo
DG CAPOFILA – UNITÀ RESPONSABILI	Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, unità C2 e C5
PROBABILE TIPO DI INIZIATIVA	Tre regolamenti di esecuzione della Commissione che stabiliscono modalità specifiche di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio
TEMPISTICA INDICATIVA	Quarto trimestre 2025
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	Proposta della Commissione per semplificare e potenziare il CBAM Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM): accordo tra Consiglio e Parlamento sulla semplificazione

Questo documento ha scopo puramente informativo. Non pregiudica in nulla la decisione finale della Commissione di proseguire o no l'iniziativa, né il contenuto finale della stessa. Tutti gli elementi dell'iniziativa qui descritti, compresa la sua tempistica, possono cambiare.

A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà

Contesto politico

Nel 2023, nell'ambito del Green Deal europeo, l'UE ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Il CBAM è uno strumento di politica climatica volto a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, a causa dei costi del carbonio, l'industria dell'UE trasferisce la produzione in paesi terzi con limiti di emissione meno rigorosi o se, a causa di politiche climatiche differenti, le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti aventi un'intensità di emissioni inferiore. I settori attualmente contemplati dal CBAM sono il cemento, la siderurgia, l'alluminio, i concimi, l'energia elettrica e l'idrogeno. L'obiettivo è garantire che le importazioni sostengano lo stesso costo del carbonio della produzione all'interno dell'UE nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS).

Il [regolamento \(UE\) 2023/956](#) ("regolamento CBAM") prevede l'adozione di una serie di atti di esecuzione che chiariscano e armonizzino i principali aspetti tecnici del CBAM, quali il calcolo delle emissioni incorporate (articolo 7), gli adeguamenti dell'obbligo CBAM che tengano conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese di origine del prodotto (articolo 9) e l'assegnazione gratuita di quote EU ETS tra il 2026 e il 2034 (articolo 31).

L'attuale iniziativa è in linea con gli sforzi della Commissione volti a semplificare il regolamento CBAM e renderlo più efficiente sotto il profilo dei costi. La Commissione mira inoltre a fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese, a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione e a migliorare l'efficacia complessiva del CBAM.

Problema che si intende affrontare con l'iniziativa

Per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è fondamentale applicare le disposizioni del CBAM in modo coerente ed efficace in tutti gli Stati membri. A tal fine la Commissione dovrà adottare più atti di esecuzione che renderanno operative le disposizioni del CBAM per garantire che il meccanismo funzioni nel suo regime definitivo, a partire dal 1° gennaio 2026.

L'invito a presentare contributi mira a chiarire i principali aspetti tecnici del CBAM e a raccogliere i contributi pertinenti dei portatori di interessi. I contributi plasmeranno efficacemente i tre atti di esecuzione che la Commissione dovrà adottare prima dell'inizio del regime definitivo, di seguito elencati.

1. Atto di esecuzione sulla metodologia

L'invito a presentare contributi mira a raccogliere informazioni aggiuntive per alimentare un processo decisionale basato su dati concreti sulle sfide legate alla metodologia di calcolo ai fini del CBAM nel regime definitivo, per chiarire in particolare i seguenti punti.

Calcolo delle emissioni incorporate dirette

La Commissione sta rivedendo la metodologia CBAM applicabile durante il periodo di transizione (2023-2025) per chiarirne e semplificarne l'applicazione, ridurre gli oneri amministrativi e agevolare l'utilizzo delle emissioni effettive. Tale revisione terrà conto degli insegnamenti tratti durante il periodo di transizione e dei riscontri dei portatori di interessi per confluire nella metodologia applicabile nel regime definitivo (a partire dal 2026), che sarà indicata nell'atto di esecuzione sulla metodologia. L'invito a presentare contributi mira a raccogliere ulteriori riscontri, dati ed elementi di prova per orientare la revisione da parte della Commissione della metodologia di calcolo delle emissioni dirette.

Determinazione delle emissioni incorporate dell'energia elettrica

Il regolamento CBAM stabilisce l'utilizzo dei fattori di emissione di CO₂ quali valori predefiniti per le emissioni incorporate dell'energia elettrica, basati esclusivamente sulle fonti di generazione a partire da combustibili fossili. Le emissioni effettive possono essere comunicate quando sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. I portatori di interessi hanno espresso riserve in merito alle norme vigenti e per affrontare tali questioni è stato pubblicato un [invito a presentare contributi](#) distinto. Entro i limiti giuridici esistenti stabiliti dal regolamento CBAM, l'atto di esecuzione sulla metodologia stabilirà i dettagli del calcolo dei fattori di emissione per il regime definitivo, gli elementi di prova da fornire per dichiarare le emissioni effettive e le condizioni per l'utilizzo di valori predefiniti alternativi.

Determinazione delle emissioni incorporate indirette

Le emissioni indirette sono attualmente incluse nell'ambito di applicazione del CBAM solo per i settori del cemento e dei concimi.

La Commissione ha il compito di individuare i valori predefiniti più appropriati per le emissioni indirette al fine di garantire l'integrità ambientale e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, operando nel contempo anche nell'ambito dei criteri stabiliti nel regolamento CBAM. L'atto di esecuzione sulla metodologia stabilirà altresì gli elementi di prova che devono essere forniti per dichiarare i valori effettivi e le condizioni per l'utilizzo di valori predefiniti alternativi.

Fissazione di valori predefiniti

I valori predefiniti per le merci diverse dall'energia elettrica sono pensati come un'opzione alternativa nei casi in cui i dati sulle emissioni effettive non sono disponibili. L'atto di esecuzione sulla metodologia mira a stabilire un approccio equo, trasparente e coerente ai valori predefiniti, rafforzando il principio secondo cui le emissioni effettive dovrebbero rimanere la base principale per le dichiarazioni CBAM.

2. Atto di esecuzione sull'assegnazione gratuita

Ai sensi della direttiva EU ETS, il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è affrontato assegnando quote gratuite sulla base di parametri di riferimento specifici. Tale assegnazione sarà progressivamente eliminata tra il 2026 e il 2034 per i settori contemplati dal CBAM, parallelamente all'introduzione graduale del CBAM. Il futuro atto di esecuzione sull'assegnazione gratuita stabilirà le norme per il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita, da applicare come sconto rispetto all'obbligo CBAM, al fine di riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito. L'obiettivo è garantire che le merci fabbricate nell'UE e quelle provenienti da paesi terzi ricevano lo stesso trattamento. L'invito a presentare contributi mira a raccogliere ulteriori elementi di prova, informazioni, dati e riscontri di elevata qualità per orientare le decisioni della Commissione sui settori chiave contemplati dall'atto di esecuzione, in particolare su quanto segue.

Metodologia di calcolo dell'assegnazione gratuita per le emissioni incorporate

L'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS si basa sull'applicazione di parametri di riferimento per prodotti specifici, parametri di riferimento per le emissioni di processo e parametri di riferimento alternativi, stabiliti per ciascun processo di produzione pertinente. L'atto di esecuzione sull'assegnazione gratuita rispecchierà le norme relative all'assegnazione gratuita dell'EU ETS specificate nel [regolamento delegato \(UE\) 2019/331 della Commissione](#).

Elaborazione di parametri di riferimento CBAM derivati dai parametri di riferimento dell'EU ETS

Un aspetto fondamentale della metodologia è lo sviluppo di parametri di riferimento CBAM per ciascuna delle merci contemplate dal regolamento CBAM. Tali parametri di riferimento saranno ricavati dai pertinenti parametri di riferimento dell'EU ETS utilizzati per determinare l'assegnazione di quote gratuite all'interno del mercato del carbonio dell'UE. Una sfida di rilievo è rappresentata dall'abbinare i parametri di riferimento dell'EU ETS, che si applicano agli impianti e agli specifici processi di produzione, alle singole merci CBAM. L'approccio scelto nell'atto di esecuzione sull'assegnazione gratuita dovrebbe essere semplice, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati, e accurato, in modo da rispecchiare la pertinente quantità di quote assegnate a titolo gratuito nelle merci importate.

3. Atto di esecuzione sul prezzo del carbonio pagato in un paese terzo

Questo atto di esecuzione consentirà agli importatori dell'UE di richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo per le emissioni dichiarate. A tal fine stabilirà norme per convertire il prezzo del carbonio pagato per una serie di emissioni nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio di un paese terzo in un numero corrispondente di certificati CBAM. La conversione dovrebbe comprendere anche la **conversione in euro del prezzo pagato in una valuta estera**. Tali norme dovrebbero specificare le **prove richieste**, comprese eventuali riduzioni o altre forme di compensazione, e stabilire **norme chiare in materia di ammissibilità per i terzi che certificano le suddette prove** (ad esempio le relative qualifiche e le condizioni per accertarne l'indipendenza). L'invito a presentare contributi mira a raccogliere riscontri, dati ed elementi di prova per orientare la decisione da parte della Commissione in merito alle questioni sopra elencate.

Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)

Base giuridica

Sulla base dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione, con l'assistenza del comitato CBAM (ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/956).

Necessità pratica di un'azione dell'UE

Questi tre atti di esecuzione sono essenziali per garantire il funzionamento del CBAM nel suo regime definitivo a partire dal 1° gennaio 2026. Un'azione a livello dell'UE garantisce coerenza, previene la frammentazione del mercato e fornisce chiarezza del diritto sia alle imprese che alle autorità nazionali, obiettivi che non possono essere conseguiti efficacemente attraverso singole misure nazionali.

B. Obiettivi dell'iniziativa e modalità di conseguimento

Probabile impatto

Impatto economico: L'iniziativa inciderà sugli importatori dell'UE e sui produttori di merci CBAM di paesi terzi introducendo una metodologia di calcolo delle emissioni riveduta, basata sui riscontri e sugli insegnamenti tratti dal periodo di transizione. Le condizioni aggiornate per l'utilizzo dei valori effettivi dovrebbero incoraggiare un maggior numero di dichiaranti a scegliere questa opzione. Per contro, l'adeguamento delle norme sui valori predefiniti risponderebbe alle riserve dei paesi terzi, fornendo nel contempo dati più recenti e un ambito di applicazione geografico più ampio. A livello dell'UE l'iniziativa sostiene il mercato unico garantendo una concorrenza leale tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi. Può anche influenzare indirettamente i prezzi al consumo in funzione del trasferimento dei costi, in particolare nei settori ad alta intensità energetica. L'iniziativa chiarirà inoltre agli importatori CBAM in che modo sia possibile richiedere una detrazione del prezzo del carbonio nell'ambito della dichiarazione CBAM nonché sconti derivanti dall'adeguamento dell'assegnazione gratuita per le emissioni incorporate. L'iniziativa consentirà ai dichiaranti CBAM di anticipare la loro responsabilità finanziaria totale prevista nell'ambito del CBAM, dopo l'adeguamento dell'assegnazione gratuita e la detrazione del prezzo del carbonio effettivamente pagato. L'iniziativa chiarirà inoltre chi può agire in qualità di persona in grado di certificare le prove e a quali condizioni. L'iniziativa stabilirà le prove che i gestori di impianti che producono merci CBAM esportate nell'UE dovranno mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM. L'iniziativa attingerà da elementi di prova in merito al possibile impatto sui paesi terzi e sui gestori di impianti nei paesi terzi.

Impatto ambientale: L'iniziativa contribuisce agli obiettivi della politica climatica rafforzando il ruolo del CBAM nella riduzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e nella promozione della decarbonizzazione a livello mondiale. Aumentando il ricorso a dati accurati sulle emissioni, migliora l'integrità ambientale del meccanismo e sostiene la transizione verso tecnologie industriali più pulite.

Impatti sulla semplificazione e/o sugli oneri amministrativi: L'iniziativa mira a ridurre la complessità della comunicazione per gli importatori CBAM attraverso norme più chiare e un migliore allineamento alle metodologie esistenti (ad esempio sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica e norme sull'impronta di carbonio internazionali). Tale semplificazione dovrebbe facilitare la conformità ai gestori già preparati, anche se potrebbe richiedere lo sviluppo di ulteriori capacità alle imprese più piccole nei paesi con infrastrutture di dati limitate.

Si prevede che l'impatto sui diritti sociali e fondamentali sarà limitato. Tuttavia, l'iniziativa sostiene indirettamente gli obiettivi sociali a lungo termine attraverso il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'innovazione industriale e alla transizione verde.

Monitoraggio futuro

Per monitorare i progressi della presente iniziativa nel corso dell'attuazione, i risultati saranno monitorati e valutati tenendo traccia delle informazioni contenute nelle dichiarazioni CBAM, depositate nel registro CBAM a norma dell'articolo 6 del regolamento CBAM (emissioni dichiarate, prezzo del carbonio pagato, adeguamento in funzione dell'assegnazione gratuita delle quote ETS). Il monitoraggio sarà effettuato su base continuativa, dato che intercorrerà un lasso di tempo tra l'avvio dell'iniziativa e la misurazione dei relativi effetti, e le dichiarazioni CBAM saranno trasmesse annualmente (per l'anno civile precedente) al registro CBAM solo a partire dal 2027.

La presente iniziativa non introduce nuovi obblighi di monitoraggio, indica solo le norme necessarie per il funzionamento del CBAM nel suo regime definitivo a partire dal 2026. Inoltre, a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento CBAM, **la Commissione monitorerà il funzionamento del CBAM al fine di valutare gli impatti ed eventuali adeguamenti nella sua applicazione.** Entro il 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento del CBAM.

Il monitoraggio fungerà quindi da base per la valutazione che la Commissione dovrà effettuare prima del 1° gennaio 2028 e sarà utilizzato per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, monitorando e comunicando i progressi compiuti nell'attuazione rispetto agli obiettivi e ai traguardi del CBAM.

C. Legiferare meglio

Valutazione d'impatto

Non è necessaria una valutazione d'impatto, alla luce della valutazione d'impatto effettuata nel 2021 ([SWD/2021/643 final](#)) e dell'ambito di applicazione, limitato e prettamente tecnico, di tali atti di esecuzione. Tali atti implicano costi/risparmi di entità limitata e mirano unicamente a garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento CBAM nel regime definitivo a partire dal 1° gennaio 2026.

Strategia di consultazione

L'invito a presentare contributi mira a raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi in merito all'attuazione del CBAM.

Integra le consultazioni mirate dei portatori di interessi già tenute nell'ambito degli studi in corso (sull'energia elettrica in qualità di merce CBAM e sulle emissioni dirette e indirette) e il costante coinvolgimento dei portatori di interessi da parte della DG TAXUD.

L'invito a presentare contributi sarà pubblicato sul [portale "Di' la tua"](#) e sulla [pagina dedicata al CBAM](#) del sito della Commissione per un periodo di **quattro settimane**. I contributi possono essere trasmessi in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE.

Una relazione di sintesi riassumerà tutti i risultati della consultazione e sarà pubblicata a tempo debito.

Motivi della consultazione

La consultazione mira a raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi sui tre settori di cui sopra. I portatori di interessi sono inoltre invitati a fornire un riscontro sui potenziali impatti sociali, economici, ambientali e amministrativi. La Commissione terrà conto dei contributi dei portatori di interessi al presente invito nell'elaborare i pertinenti regolamenti di esecuzione da adottare a norma degli articoli 7, 9 e 31 del regolamento CBAM.

Destinatari

I principali portatori di interessi sono: tutte le imprese dell'UE e i portatori di interessi nei paesi partner (non appartenenti all'UE) interessati dal CBAM; le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'UE responsabili dell'attuazione del CBAM; le autorità dei paesi terzi (comprese le autorità doganali), in particolare quelle che hanno adottato o stanno sviluppando strumenti di fissazione del prezzo del carbonio. In linea con la politica "Legiferare meglio" della Commissione, volta a sviluppare iniziative basate sulle migliori conoscenze disponibili, si invitano anche ricercatori scientifici, organizzazioni accademiche, società specializzate e associazioni scientifiche con competenze nei settori strategici e tecnici connessi all'iniziativa a presentare ricerche scientifiche, analisi e dati pertinenti, già pubblicati o di prossima pubblicazione.